

ASSOCIAZIONE "TRE GIUGNO 1997"

Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel diritto del lavoro.

(Uff.Reg. n° 6/10882 - 24.4.1998-var.n° 3/1270 - 6.02.2001 – Iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato sezione Servizi Sociali determinazione n.59 del 19.03.2001)

Sito internet - www.associazione3giugno1997.it - e mail: tregiugno1997@tiscali.it

Roma 3 dicembre 2011-

Spettabile,

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

A.B.I.

Confindustria

e le sotto elencate Confederazioni Sindacali

C.G.I.L

C.I.S.L

U.I.L

U.G.L

F.A.B.I

F.A.L.C.R.I

Dircredito

Tutti presso loro Sedi

Oggetto: Disagi determinati dall' utilizzo del decreto 28 Aprile 2000 n.158, dopo l'allungamento delle "finestre pensionistiche".

Con la presente la scrivente Organizzazione, che annovera tra i propri iscritti casi di lavoratori che stanno subendo effetti negativi determinatisi dal prolungamento delle finestre pensionistiche, intende rappresentare nella forma più concisa possibile la seguente situazione:

La legge 122 del 30 luglio 2010 con riferimento all'introduzione delle cd. "finestre pensionistiche" ha stabilito che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici in vigore anteriormente al decreto 78/2010 continuano ad applicarsi per:

- 1) i lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi sindacali ante 30 aprile 2010, che maturino i requisiti previdenziali "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità".
- 2) i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 30 aprile 2010
- 3) i lavoratori che all'entrata in vigore del decreto 78/2010 siano "titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà del settore".

Non sfuggirà certo, in riferimento a questa ultima tipologia di lavoratori, tra cui quelli del settore Credito, che i Fondi di solidarietà sono supportati dalla congiunta contribuzione di aziende e lavoratori per cui questi non gravano sulla fiscalità generale. E' quindi particolarmente iniquo che lavoratori che di fatto pagano con i propri contributi e quelli delle aziende per cui lavorano il proprio accompagnamento alla pensione, deciso sulla base di piani aziendali ed accordi liberamente intercorsi tra le parti sociali, siano poi privati di ogni emolumento causa il prolungamento delle finestre previdenziali; peggio sarebbe in caso di ulteriori allungamenti dell'età pensionabile.

Infatti la legge 122/2010 e la finanziaria 2011, in breve, hanno disposto che i trattamenti pensionistici vigenti al momento degli accordi continuino ad applicarsi solo per 10.000 lavoratori, determinati con un non meglio precisato monitoraggio dell'Inps, e che per i rimanenti (la platea complessiva risulta di circa 80.000 lavoratori!) il Ministero del Lavoro e quello dell'Economia di concerto tra loro, possono disporre un prolungamento delle indennità col fine di coprire il periodo intercorrente tra la fine delle stesse e il prolungamento della finestra; ciò, facendo ricorso all'istituto Fondo sociale per l'occupazione e la formazione che va però ovviamente appositamente finanziato, restando la possibilità suddetta condizionata alla disponibilità di risorse.

Ad oggi un numero rilevante di lavoratori delle tipologie elencate sta senza stipendio e senza pensione. Sulla stampa sono già da tempo apparse lettere di lavoratori che si trovano in questa situazione e che non ricevono risposte nè dai Ministeri competenti nè dall'Inps. Alcune di queste troverete allegate alla presente per più puntuale ragguaglio.

Riteniamo opportuno che si prenda in considerazione questo problema disponendo conseguentemente per la sua definitiva soluzione che, anche in tempi di crisi, non comporta certo esborsi insostenibili per lo Stato che del resto con le sue leggi ha consentito prima, ciò che ora penalizza.

In definitiva basterebbe un provvedimento di legge che dica con chiarezza che per le tipologie di lavoratori di cui ai punti 1,2 e 3 di questa nostra comunicazione, che sono comunque quelli tabellati nella legge, continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti al momento degli accordi tra aziende e sindacati, senza limiti numerici, finestre previdenziali

comprese, perchè ha davvero poco senso averle prolungate anche per questi e dover poi finanziare un fondo apposito per pagare il periodo di scopertura che le finestre hanno creato. A meno che appunto non si vogliano lasciare questi lavoratori-per la maggior parte, essendo il limite fissato in 10.000 del tutto irrisorio rispetto alla platea complessiva oltre che di dubbia costituzionalità- senza sostentamento alcuno e per di più,ora,con il rischio di vedersi applicato il calcolo contributivo proprio per gli anni in cui hanno goduto di contribuzione più bassa.

Inoltre,a nostro modo di vedere,per quanto riguarda i lavoratori titolari di prestazione straordinaria dei Fondi, la cessata erogazione da parte di questi senza la contestuale e automatica erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'Inps si tradurrebbe di fatto in un licenziamento ad nutum contrario a quanto stabilito dagli accordi sindacali e dalle leggi vigenti e perciò privo di qualsiasi giusta causa. (Decreto 28 aprile 2000 n. 158.art.10 punto 10 "il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, l'assegno straordinario,esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata,è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Convinti di aver evidenziato una grave inadempienza a danno di troppi lavoratori coinvolti loro malgrado, in attesa di un fattivo riscontro porgiamo distinti saluti.

Associazione Tre giugno 1997

Allegati

Associazione Tre giugno 1997 piazza dei Carracci 1 00196 Roma